

ORIGINALE



COMUNE DI POZZUOLI

324

PROVINCIA DI NAPOLI

Area dei servizi alla persona Servizio Cultura

CategoriaClasse Fascicolo

Annotazioni

Registro delle Deliberazioni del Commissario Straordinario – Delibera N°11/comm.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'affidamento in adozione temporanea di beni storici, architettonici, culturali e ambientali del Comune. Approvazione dell'elenco dei Beni disponibili per l'affidamento in adozione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di febbraio nella residenza comunale, assunti i poteri del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dott Matteo Sperandeo ha adottato la seguente deliberazione:

Vista l'allegata proposta di deliberazione del competente dirigente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del servizio;

DELIBERA

di approvare la proposta che allegata alla presente costituisce parte integrante e sostanziale.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 u.c. del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

Premesso che il comune di Pozzuoli, con delibera di Giunta Municipale n.100 del 27 ottobre del 2011, per incentivare il volontariato nel campo del decoro e della tutela dei Beni storici, architettonici, monumentali e ambientali della Città, ha statuito l'affidamento in "adozione" di detti beni, con rapporto convenzionato, a soggetti (associazioni, ecc.) che intendono assumersi tale responsabilità;

Evidenziato che l'affidamento in adozione dei beni di cui innanzi deve avvenire in vigenza di regole atte a definire gli ambiti operativi del soggetto adottante e, soprattutto, tese a salvaguardare l'integrità e la fruibilità dei beni concessi in adozione.

Considerato che, a tal fine, il Dirigente del Servizio Cultura di questo Ente ha predisposto:

- a) la proposta del "Regolamento per l'adozione di beni afferenti al patrimonio storico, architettonico, culturale e ambientale del Comune di Pozzuoli, nonché di siti archeologici insistenti in aree di proprietà comunale"

- b) l'elenco dei beni che, ai sensi della deliberazione innanzi indicata, possono essere resi disponibili per l'affidamento in adozione temporanea

Ritenuto che per la realizzazione di quanto premesso occorre procedere all'approvazione del regolamento di cui innanzi e dell'elenco dei beni comunali affidabili in adozione temporanea.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Cultura, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000


assunti i poteri del Consiglio Comunale

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

delibera

- 1) approvare la proposta di "Regolamento per l'adozione di beni afferenti al patrimonio storico, architettonico, culturale e ambientale del Comune di Pozzuoli, nonché dei siti archeologici insistenti in aree di proprietà comunale" alla presente allegata,
- 2) approvare l'allegato convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune e il soggetto affidatario,
- 3) approvare l'allegato elenco dei beni storici, architettonici, culturali e ambientali nonché dei siti archeologici insistenti in aree di proprietà comunale che vengono resi disponibili per l'affidamento in adozione temporanea,
- 4) incaricare il Dirigente del Servizio Cultura di uniformare le procedure di affidamento in adozione dei beni indicati nel citato elenco a quanto sancito nel regolamento di cui innanzi ed alla convenzione che dello stesso forma parte integrante,
- 5) dare atto che, la presente delibera, non è soggetta al parere contabile di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.





Comune di Pozzuoli
III Dipartimento

Oggetto: Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione "Regolamento per l'adozione di beni afferenti al patrimonio storico, architettonico, culturale e ambientale del Comune di Pozzuoli, nonché dei siti archeologici insistenti in aree di proprietà comunale".

La proposta di delibera riguarda l'approvazione del Regolamento relativo all'affidamento in adozione di beni di particolare pregio storico, culturale ed ambientale del Comune di Pozzuoli.

Si attesta, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, che l'atto è tecnicamente regolare.

Li 16/02/2012

Il Dirigente del III Dipartimento
Dr. Carlo Pubblico



Regolamento per l'adozione di beni afferenti al patrimonio storico, architettonico, culturale e ambientale del Comune di Pozzuoli, nonché di siti archeologici insistenti in aree di proprietà comunale

INDICE

Articolo 1 - Premessa e Finalità	3
Articolo 2 - Oggetto e disciplina	4
Articolo 3 – Beni oggetto dell’Affidamento in Adozione Temporanea.....	5
Articolo 4 - Soggetti ammessi all’affidamento in adozione temporanea	6
Articolo 5 - Interventi ammessi.....	6
Articolo 6 - Richiesta di adozione	7
Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti	8
Articolo 8 - Concorso dell’Amministrazione Comunale	9
Articolo 9 - Durata e rilascio della convenzione	9
Articolo 10 – Revoca e rescissione della convenzione	9
Articolo 11 - Contenzioso	9

ARTICOLO 1 (Premessa e Finalità)

1. la Città di Pozzuoli vanta un patrimonio storico, architettonico, archeologico e ambientale di elevato valore nonché, nel proprio ambito urbano, spazi a verde e luoghi caratteristici e di indubbio pregio storico-culturale, saldamente legati alle memorie ed alle tradizioni della Città e, pertanto, considerato che :

a) ai sensi del comma 2 dell'Art. 3 del D.Lgs n.267/2000, *"Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*.

b) ai sensi del comma 1 dell'Art.8 del D.Lgs n.267/2000 *" I Comuni..... valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto"*.

c) l'insieme delle disposizioni normative dello Stato, ampiamente recepite nella Norma Statutaria del Comune, mirano a sostenere le forme di volontariato singolo o organizzato e ad esaltarne l'attività.

d) dalla promozione delle forme associative e di volontariato, dall'incentivazione di rapporti collaborativi con la scuola e con l'impresa e dal sostegno alle iniziative che da tali soggetti provengono, deriva al Comune un indubbio beneficio costituito dal vantaggio sociale e culturale che le attività promosse possono procurare,

intende promuovere l'attività di tutela di tali beni con l'istituzione della " Convenzione di affidamento in Adozione Temporanea".

2. In attuazione di quanto premesso, con la "Convenzione" di cui al precedente "Articolo" 1, l'Amministrazione del Comune di Pozzuoli si propone di:

a) Coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva dei beni di cui al "comma 1 dell'Articolo 1" e , quindi, nella loro valorizzazione e nel miglioramento della loro fruibilità, radicando e avvalorando, in tal modo, il concetto di "Bene Comune";

b) Sensibilizzare le associazioni, le scuole, le organizzazioni di volontariato e le imprese sulla tutela e sulla salvaguardia attiva del territorio comunale incentivando la progettazione e la realizzazione di iniziative tese al conseguimento di alti livelli di decoro urbano del patrimonio storico, ambientale e culturale del Comune;

c) Stimolare e accrescere nella Comunità il senso di appartenenza e la volontà di partecipazione al controllo dei livelli di fruibilità e di vivibilità del territorio e dei suoi beni,

statuendo, in tal modo, una fattiva collaborazione tra Cittadini ed Ente Comunale e, quindi, un comune impegno finalizzato al conseguimento dei citati fini.

e) Creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;

ARTICOLO 2

(Oggetto e disciplina)

1. Oggetto del presente regolamento è "l'affidamento in adozione temporanea" di beni storico, monumentali ed ambientali del Comune di Pozzuoli al fine di mantenerne alti i livelli di decoro, di fruibilità e di vivibilità.

2. Le categorie dei beni oggetto di adozione sono quelle stabilite al comma 1 dell'Art.3 e la loro individuazione avverrà secondo il disposto di cui al comma 2 dell'Art. 3.

3. L'affidamento in adozione temporanea dei beni non modifica e né limita la potestà dell'Ente sui beni e non modifica e né limita il diritto alla libera fruibilità dei beni da parte dei cittadini, dei visitatori occasionali e dei turisti.

4. L'affidamento in adozione non consente di assoggettare i beni adottati ad interventi e/o attività che abbiano scopo di lucro.

5. I soggetti adottanti non possono conferire, trasferire ad altri o condividere con altri la realizzazione e/o la responsabilità di quanto è oggetto del presente regolamento e della convenzione, non possono apportare nessuna modifica al bene affidato in adozione e non potranno vantare alcun titolo sul bene, salvo quello statuito, ai sensi del presente regolamento, con la convenzione di cui al successivo comma 7.

6. L'inosservanza in toto o in parte di quanto sancito nel presente regolamento e/o nella "convenzione di affidamento in adozione", comporta la revoca immediata dell'affidamento e, ove fosse rilevato il danno e/o il dolo, la promozione di procedimento civile e/o penale nei confronti del soggetto adottante.

7. L'adozione sarà statuita, ai sensi del Comma1 dell'Art.1, con l'apposita convenzione, approvata con delibera di G.M. n.100 del 27 ottobre 2011, sottoscritta tra le parti. Essa è denominata "Convenzione di affidamento in Adozione" e, allegata al presente regolamento "Allegato 1", ne costituisce parte integrante e sostanziale. La convenzione non costituisce titolo per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione delle attività convenzionate.

8. L'Amministrazione Comunale si riserva di esperire tutti i controlli atti a stabilire se l'operato del soggetto adottante risponde alla norma regolamentare e a quanto sancito nella "Convenzione di affidamento in Adozione". Tali controlli potranno essere operati anche dagli Enti e dalle Istituzioni a cui è demandata la tutela dei beni.

9. L'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare la più ampia conoscenza dell'iniziativa e del presente regolamento.

ARTICOLO 3

(Beni oggetto dell'Affidamento in Adozione Temporanea)

1. Ai fini dell'Affidamento in Adozione Temporanea, si intendono disponibili le seguenti categorie dei beni del Comune di Pozzuoli:

- a) Siti archeologici insistenti in aree di proprietà del Comune;
- b) Aree a verde insistenti in ambiti scolastici;
- c) Aree a verde in ambito urbano (aiuole e giardini) ;
- d) Monumenti e arredi;
- e) Ambiti urbani caratteristici e di pregio.

2. Il Comune di Pozzuoli, annualmente, pubblicherà l'elenco dei beni che saranno resi disponibili per l'affidamento in adozione temporanea. L'Amministrazione si impegna a pubblicare l'elenco con sul proprio portale e a renderlo disponibile per la consultazione.

3. I beni non compresi nell'elenco di cui al precedente comma 2, sono tassativamente esclusi dall'affidamento in adozione temporanea e le eventuali istanze tese all'ottenimento dell'affidamento degli stessi , e come tali irricevibili saranno archiviate senza comunicazione alcuna all' interessato.

4. L'Amministrazione potrà riservare beni compresi nell'elenco, escludendoli dallo stesso anche successivamente alla sua pubblicazione, per la realizzazione di iniziative organizzate in collaborazione con Enti ed Istituzioni.

5. L'Amministrazione si riserva, altresì, l'utilizzo dei beni affidati in adozione temporanea, per iniziative promosse, patrocinate o organizzate dall'Ente o da Enti ed Istituzioni a cui la norma affida la tutela del bene interessato.

ARTICOLO 4

(Soggetti ammessi all'affidamento in adozione temporanea)

1. I beni di cui all'elenco indicato al comma 2 dell'Art.3 del presente regolamento, possono essere affidati in adozione temporanea:

- a) ad associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato locali, iscritte all'apposito Albo Comunale nonché a sezioni locali di associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato di rilevanza nazionale o internazionale.
- b) alle Scuole di ogni ordine e grado che operano sul territorio comunale.
- c) a soggetti giuridici ed operatori economici e commerciali che intendano adottare il bene sponsorizzandone le attività previste dal regolamento.

2. I soggetti adottanti di cui al precedente comma 1, per ottenere l'affidamento in adozione temporanea dei beni, devono nominare un proprio referente.

ARTICOLO 5

(Interventi ammessi)

- 1) Gli interventi ammessi sono esclusivamente quelli tesi alla tutela del decoro del bene affidato in adozione temporanea. Essi comprendono: la pulizia dai rifiuti e il conferimento degli stessi; il diserbamento periodico ed il relativo conferimento dei rifiuti; la cura e la sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi; la rimozione di rifiuti e/o vegetazione spontanea dai monumenti afferenti al patrimonio dell'Ente.
- 2) Gli interventi di cui al precedente comma 1 devono essere realizzati previa autorizzazione e controllo dell'Ente e, nel caso dei beni archeologici o monumentali anche previa autorizzazione e controllo delle competenti soprintendenze.
- 3) Nel caso di aree a verde, il soggetto adottante può sottoporre all'Ente, che si riserva il giudizio, progetti relativi ad interventi migliorativi riguardanti la collocazione di fiori, arbusti, alberi e siepi. La realizzazione degli interventi progettati i cui costi ricadono sul soggetto adottante, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente. Tali interventi, così come gli interventi condotti in tutti gli altri beni oggetto di adozione, non devono modificare, in alcun modo, le caratteristiche e le funzioni dei luoghi.
- 4) Il Soggetto adottante potrà pubblicizzare l'adozione con cartellonistica rispondente alla norma e preventivamente autorizzata dall'Ente. La cartellonistica deve riportare solo l'indicazione del soggetto che conferisce in adozione il Bene e l'indicazione del soggetto adottante. Non sono consentiti messaggi pubblicitari o indicazioni di soggetti diversi da quelli innanzi indicati.
- 5) Il soggetto adottante è obbligato a garantire la libera fruibilità dei luoghi in occasione di eventi realizzati dall'Ente, previa autorizzazione dell'Ente e delle competenti soprintendenze.
- 6) Il soggetto adottante assume tutte le responsabilità in merito agli interventi realizzati.
- 7) Tutti gli interventi posti in essere dal soggetto adottante, così come la realizzazione di progetti, di eventi e di qualsivoglia altra attività autorizzata, non dovranno avere scopo di lucro.

8) La mancata osservanza del disposto del presente articolo, così come degli altri articoli del presente regolamento e degli articoli formanti la "Convenzione di affidamento in Adozione" comporta la revoca immediata dell'affidamento e l'attivazione delle procedure civili e/o penali relative all'eventuale danno e all'eventuale dolo.

ARTICOLO 6

Richiesta di adozione

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei beni resi disponibili per l'adozione sul portale del Comune. Essa dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio Cultura del Comune di Pozzuoli e depositata presso l'Ufficio protocollo generale del Comune.

La richiesta di adozione deve essere redatta secondo lo schema "Richiesta di Adozione Temporanea" allegato 2 del presente regolamento. E' obbligatorio per concorrere all'adozione: l'indicazione delle generalità del referente, il curriculum del soggetto adottante, l'indicazione del bene che si intende adottare e una relazione su quanto il soggetto adottante si propone di fare per la tutela e il miglioramento del decoro del bene di cui chiede l'adozione. La relazione deve descrivere l'esatta natura degli interventi ed i tempi di attuazione.

2. Le proposte di intervento contenute nella relazione progettuale devono rispondere alle norme vigenti ed ai vincoli esistenti a livello nazionale, regionale e comunale. Esse devono tener conto della pianificazione delle attività culturali dell'Ente nonché della pianificazione generale dell'Ente in materia di arredo urbano nonché delle prescrizioni che l'Amministrazione, di volta in volta, si riserva di emanare.

3. Il soggetto che si propone per l'adozione può presentare una sola istanza di adozione e può indicare un solo bene.

4. Una Commissione costituita dal Dirigente del Servizio Cultura, dal Responsabile dell'Unità Operativa Complessa del Settore Cultura, da un Istruttore Direttivo del settore Cultura e da un dipendente C5 con compito di segretario, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze di adozione, esaminate le richieste, esprime il proprio parere sulla base dei seguenti criteri:

- a) ordine temporale di presentazione della richiesta;
- b) completezza della documentazione;
- c) qualità e rispondenza del progetto alle finalità del Regolamento;
- d) curriculum del soggetto richiedente l'adozione;

4) La Giunta Municipale acquisito il parere della Commissione di cui al precedente comma 3, delibera l'affidamento in adozione temporanea dei beni e conferisce mandato

per la stipula della convenzione di cui all'Art.1 e del comma 7 dell'Art.2, tra il soggetto adottante, rappresentato dal suo referente e dal Comune di Pozzuoli, rappresentato dal Dirigente del Servizio Cultura.

Articolo 7

Oneri ed obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. Il soggetto adottante è obbligato al rispetto di quanto sancito nel presente regolamento e nella relativa convenzione e a segnalare, per l'autorizzazione, qualsivoglia variazione, innovazione, eliminazione o addizione ritenga utile adottare per migliorare l'intervento convenzionato.

2. Il soggetto adottante si impegna :

- a mantenere nelle migliori condizioni di fruibilità e vivibilità il bene affidato in adozione.
- a non porre in essere attività che contrasti con le finalità dell'affidamento e con la fruizione del bene da parte della cittadinanza.
- a garantire in qualsiasi momento l'accesso al bene all'Ente affidante e alle Istituzioni competenti per la tutela dello stesso e non potrà opporsi a sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori nonché lo stato di conservazione e di manutenzione del bene.
- ad eseguire eventuali interventi ritenuti idonee dall'Ente e dalle citate Istituzioni per migliorare lo stato del bene.
- a salvaguardare impianti ed opere esistenti e a consentire interventi manutentivi delle stesse.

3. Il soggetto adottante è responsabile civilmente e penalmente degli eventuali danni derivanti a terzi dall'esecuzione dei lavori e da eventuali difetti delle opere eseguite nonché degli infortuni derivanti a privati che svolgono, per suo conto, le attività previste dal progetto. Per quanto innanzi il soggetto adottante è obbligato a dotarsi di idonea copertura assicurativa.

4) Quanto realizzato dal soggetto adottante in attuazione del progetto si intende acquisito a patrimonio del Comune ad eccezione delle strutture rimovibili (cartellonistica e similari) che dovranno essere rimosse, dal soggetto adottante, al termine dell'attività convenzionata.

Articolo 8

Concorso dell'Amministrazione Comunale

1. Il concorso dell'Ente si limita all'affidamento in adozione temporanea del bene ed alla pubblicizzazione dell'iniziativa come stabilito al comma 1 dell'Art.2.

E' esclusa qualsivoglia erogazione di risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione delle attività progettate dal soggetto adottante né a remunerare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese: dal soggetto adottante e dai soggetti dallo stesso impegnati.

Articolo 9

Durata e rilascio della convenzione

1. La durata della convenzione è stabilita in un massimo di mesi 12 dalla sua stipula. Essa può essere rinnovata, su richiesta presentata almeno 90 giorni prima della scadenza dal soggetto adottante, sempreché la commissione di cui al comma 4 dell'articolo 6 ritenga che, le attività poste in essere, siano state tali da giustificare il rinnovo.
2. Il rinnovo può essere concesso solo una volta.

Articolo 10

Revoca e rescissione della convenzione

2. L'Ente si riserva la facoltà di revocare la convenzione in ogni momento per ragioni di pubblico interesse, per cambio di destinazione delle aree interessate o per inadempienze e/o contravvenzione del soggetto adottante a quanto stabilito nel presente regolamento e nella relativa convenzione.
3. Il Soggetto adottante può rescindere il rapporto convenzionato con comunicazione scritta fatta pervenire almeno 90 giorni prima. In tal caso l'Ente si riserva i sopralluoghi necessari a stabilire lo stato del bene e l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti del soggetto adottante per gli eventuali danni rilevati.
4. Eventuali interventi pubblici di manutenzione ad impianti, servizi o sottoservizi, non comportano sospensione della convenzione la cui durata resterà immutata.

Articolo 11

Contenzioso

1. Ogni controversia che non comporta decadenza della convenzione, potrà essere sanata in via conciliativa. In mancanza di conciliazione si procederà ai sensi della normativa vigente.

AREE ARCHEOLOGICHE IN PROPRIETA' COMUNALE

Via Luciano: Botteghe Romane

Villa Avellino: Cisterna cd "Centocamerelle" sotto via Carmine

Via Marconi: Viale Capomazza Sede dei *Collegia dei Tibicines e Scabillarii*

Via C. Rosini: c/o Istituto Carlo Rosini – Strutture pertinenti al Foro

Monterusciello via Saba: Resti Villa rustica

Monterusciello Grotta del Sole: Villa rustica

Monterusciello via S. Di Giacomo: Resti di Villa rustica

Via Campana: Mausolei

Licola c/o Istituto Agrario: Resti del tracciato viario della Domitiana

SITI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI AREE URBANE PUBBLICHE

Belvedere via San Gennaro c/o ex 4 Pini

Belvedere via San Gennaro c/o convento Cappuccini

Belvedere via Campi Flegrei cd Villa De Angelis

Belvedere Via Vigne-Via Vecchia San Gennaro

Villetta via C. Rosini

Villetta via Carmine (monumento caduti sul lavoro)

Villetta Lucrino c/o Piscina Comunale

Giardinetti area ex Palazzine Comunali

Monterusciello Piazza c/o Liceo Artistico

Giardinetti Toiano

Giardinetti Monterusciello

Giardinetti via Virgilio

Villetta con fontana de Leon

Villetta con Cassa Armonica e fontana 4 Cannelli

Darsena

Campetto Parco Bogнар

Rampe San Giuseppe

Gradoni Turchi Ricotti

Convenzione tra il Comune di Pozzuoli

e

Premesso

- Che la Città di Pozzuoli vanta un patrimonio storico, architettonico, archeologico ed ambientale di elevato valore.
- Che tra i beni costituenti tale patrimonio, è da annoverare. _____
- Che con nota del _____ il _____, ha rappresentato la disponibilità di _____ di potersi impegnare nel rendere fruibile il sito: _____ provvedendo alla manutenzione, al ripristino ed al mantenimento del decoro dello stesso.
- Che la richiesta è stata valutata favorevolmente dall'apposita Commissione istituita con delibera di G.M. n. _____ del _____

Evidenziato

- Che, ai sensi del comma 2 dell'Art. 3 del D.Lgs n.267/2000, "*Il Comune e' l'Ente Locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*".
- Che, ai sensi del comma 1 dell'Art.8 del D.Lgs n.267/2000 "*I Comuni..... valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto*".
- Che l'insieme delle disposizioni normative dello Stato, ampiamente recepite nella Norma Statutaria del Comune, mirano a sostenere le forme di volontariato organizzato e ad esaltarne l'attività.

Tenuto conto:

- che dal sostegno all'attività educativa della Scuola nonché dalla promozione delle forme associative e di volontariato e dal sostegno alle iniziative che la Scuola e le Associazioni propongono, deriva al Comune un indubbio beneficio costituito dal vantaggio socio-culturale che tali attività, ove realizzate, assicurano alla Città;
- che l'iniziativa progettata da _____, è in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal D. Lgs. n. 267/2000, già innanzi citato;

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, nel Palazzo di Città

Tra

Il Comune di Pozzuoli (prov. di Napoli), rappresentato dal Dirigente del 3° Dipartimento
_____ domiciliato per la carica in Pozzuoli

(NA) alla via Tito Livio n. 4, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pozzuoli da qui in avanti denominato "Comune".

E

PREMESSO

Che il sito - _____ -di cui innanzi è e resta:

- patrimonio inalienabile del Comune di Pozzuoli, soggetto ai vincoli ed alle tutele che la norma sancisce

e che, pertanto, nulla di quanto stabilito nella presente convenzione modifica, può costituire titolo o può essere addotto per modificare tale stato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Il soggetto adottante, ai sensi della presente convenzione, si impegna ad adottare il sito _____ di cui in premessa nello stato in cui oggi si trova e si impegna ad eseguire interventi di ripristino del decoro, senza procurare alterazione dello stato dei luoghi, informandone preventivamente il competente ufficio comunale e _____.

Il soggetto adottante si impegna, altresì, a rendere fruibile al pubblico tale sito e ad organizzare iniziative di promozione culturale, senza alcun scopo di lucro ma tesi alla valorizzazione dei luoghi ed all'innalzamento dei livelli di vivibilità e di fruibilità degli stessi. In nessun caso, la realizzazione delle attività programmate dal soggetto adottante, potranno limitare la possibilità del cittadino di poter fruire del bene adottato.

2. L'adozione di cui al punto 1 del presente articolo è un "impegno volontario del soggetto adottante a concorrere alla tutela, alla preservazione ed alla valorizzazione di un bene del patrimonio _____ del Comune".

Tale impegno, per il soggetto adottante, come stabilito nella premessa, non costituisce titolo per modificare in parte o in toto la destinazione d'uso del bene adottato e né costituisce titolo per rivendicazioni di natura giuridico-patrimoniale sul bene oggetto della convenzione.

L'adozione oggetto della presente convenzione non istaura, tra il Comune ed il soggetto adottante e/o con le persone che lo stesso riterrà di impegnare nelle attività convenzionate, nessun rapporto giuridico ed economico, oltre quelli espressamente enunciati nella presente convenzione.

E' fatto divieto al soggetto adottante di subconcedere e/o di estendere ad altri, in parte o in toto, il titolo ad eseguire quanto stabilito nella presente convenzione.

La Convenzione è redatta in forma di scrittura privata e sarà soggetta alla registrazione in caso d'uso.

Articolo 2

1. Il soggetto adottante si fa totale carico dei costi degli interventi tesi al mantenimento del decoro dei luoghi e di quelli derivanti dall'organizzazione delle attività di cui al comma 1 dell'Art. 1 della presente convenzione e non potrà rivendicare alcunché a fronte delle spese effettuate.
2. Il Comune sentita/o _____, ai sensi di quanto stabilito al comma 1 dell'art. 1 della presente convenzione, potrà rilasciare il proprio assenso alla realizzazione di ogni attività programmata dal soggetto adottante e potrà assicurare alle stesse, valutata la significatività delle singole iniziative, il proprio patrocinio, mezzi e/o personale per la loro realizzazione.
3. La realizzazione di iniziative che comportano occupazione di suolo pubblico è subordinata all'applicazione della norma che regola detta materia.
4. Il Comune potrà in ogni caso realizzare o autorizzare, nel sito oggetto dell'adozione, iniziative e/o eventi afferenti alla sua programmazione o proposti da altri soggetti.

Articolo 3

1. Il soggetto adottante può pubblicizzare l'adozione dell'area collocando, nell'ambito della stessa e nella posizione che il Comune e _____ riterranno idonea, appositi cartelli. La tipologia degli stessi dovrà essere preventivamente concordata con il Comune e con _____. I cartelli, le cui caratteristiche devono uniformarsi ai criteri sanciti dalla norma, dovranno riportare la seguente dicitura: " Area affidata in adozione a _____".
2. Ciascun cartello dovrà riportare, in alto, a sinistra, il logo del Comune di Pozzuoli e, se concesso, quello del competente Ministero. Nessun altro logo è consentito oltre quelli citati.
3. L'eventuale installazione di cartelli pubblicitari o di qualsiasi altro supporto pubblicitario è subordinato all'assenso del Comune e _____. Essa, comunque, è soggetta alle norme di tutela e di vincolo vigenti.
4. Il costo d'acquisto e di installazione dei cartelli e/o striscioni di cui al comma 1 del presente articolo, è a completo carico del soggetto adottante ..
5. Il soggetto adottante, in caso di scadenza, decadenza o revoca della convenzione, provvederà, tempestivamente ed a proprie spese, alla rimozione di cartelli e di quanto altro eventualmente installato ai sensi del precedente comma 3. In mancanza, il Comune provvederà in proprio, attivando azione di rivalsa nei confronti del soggetto adottante.
6. Le responsabilità civili e penali per i danni eventualmente procurati a persone e/o cose dall'installazione, dalla rimozione e nel periodo di permanenza di detta cartellonistica, ricadranno unicamente sul soggetto adottante. Analogamente per quanto riguarda l'installazione di addobbi o di strutture per lo svolgimento di manifestazioni.

Articolo 4

1. La durata della presente convenzione è stabilita, ai sensi di quanto deliberato con atto di G.M. _____ in anni uno a far data dalla firma del presente atto.

2. Il Comune si riserva il diritto di revocare, unilateralmente, la presente convenzione in qualunque momento nel caso di inadempienza, da parte del soggetto adottante, degli obblighi contratti con il Comune e previsti nella convenzione o di disporre in proprio interventi tesi al mantenimento del decoro dei luoghi per cui necessità della disponibilità dell'area libera da qualsivoglia vincolo.

Ove si dovessero determinare situazioni tali da costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità e nel caso in cui il Comune e/o _____, dovessero eseguire lavori o _____ è fatto obbligo al soggetto adottante, su apposita comunicazione del Comune, di sospendere qualsivoglia attività in corso o programmata nell'area oggetto di adozione per tutta la durata dell'intervento e senza alcuna proroga della convenzione

Nulla sarà corrisposto dal Comune a fronte dei danni economici eventualmente derivanti, al soggetto adottante, dalla sospensione delle attività in corso o programmate.

Il soggetto adottante non potrà opporsi all'esecuzione di lavori e/o opere da parte del Comune e _____ né potrà chiedere alcun rimborso per le eventuali modifiche dello stato dei luoghi determinate dall'esecuzione di lavori e/o dalla realizzazione di opere.

Articolo 5

1. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare, a mezzo di propri incaricati debitamente supportati dalla collaborazione _____ periodici sopralluoghi per verificare il rispetto dello stato dei luoghi, il grado degli interventi manutentivi, i livelli di decoro e di fruibilità dell'area oggetto della convenzione. Qualora venisse rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi e/o carenza manutentiva, o degrado del decoro e dei livelli di fruibilità e di vivibilità, il Comune provvederà alla revoca immediata della convenzione, intimerà al soggetto adottante di provvedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, ove ciò non dovesse essere eseguito, provvederà all'esecuzione del ripristino riservandosi il diritto di rivalsa sul soggetto adottante.

Resta inteso che l'esecuzione di opere non autorizzate comporterà, da parte del Comune, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma vigente.

Articolo 6

1. A carico del soggetto adottante cadono le responsabilità e i costi per gli oneri assicurativi per quanti riterrà di impegnare in qualsivoglia attività o iniziativa posta in essere in ragione della presente convenzione. Parimenti, ricadranno a suo carico responsabilità e costi assicurativi per la copertura di danni a persone ed a cose derivanti dall'attuazione delle attività e delle iniziative poste in essere, ivi compresi i danni eventualmente derivanti dall'esecuzione di opere di manutenzione o da quanto altro sarà posto in essere.

Il Comune è sollevato da qualsivoglia responsabilità in merito all'attuazione di quanto stabilito nella presente convenzione, da parte del soggetto adottante..

Articolo 7

Alla scadenza della convenzione il soggetto adottante rilascerà l'area oggetto della convenzione in condizioni di decoro ed agibilità ottimali. Il rilascio sarà preceduto da un sopralluogo da parte del Comune e, il costo per il ripristino degli eventuali danni rilevati, cadrà a carico del soggetto adottante.

Pozzuoli lì _____

Per il Soggetto Adottante
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Pozzuoli
Il Dirigente del Servizio Cultura

Allegato 2

Richiesta di adozione temporanea

All'Amministrazione del Comune di Pozzuoli

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Residente in _____ alla via _____

Telefono _____ e-mail _____

In qualità di referente di: _____

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel regolamento comunale relativo all'affidamento temporaneo in adozione di beni storici, architettonici, culturali e ambientali,

chiede

a nome e per conto del "Soggetto Adottante" di cui innanzi, di poter ottenere in adozione temporanea il seguente bene del Comune di Pozzuoli:

A tal fine allega alla presente:

- 1) Il curriculum del soggetto adottante
- 2) Progetto delle attività che il Soggetto Adottante si propone di realizzare
- 3) Copia del proprio documento di identità

Pozzuoli _____

Firma

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Matteo Sperandeo

Dott. Ugo Mastrolitto

.....

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

17 FEB. 2012

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal.....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi(Art. 124, comma 1, T.U.E.L.) e che con nota in pari data è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari (Art. 125 T.U.E.L.)

17 FEB. 2012

DIREZIONE REGISTRI GENERALI
Responsabile del Servizio
Funz. Area Incentivi
Dott. Tommaso De Falco

Addi.....

.....

ESECUTIVITA'

Constato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del T.U.E.L.

Il Responsabile del Servizio

Addi.....

.....

ASSEGNAZIONE ATTO

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al dirigente, che per ricevuta sottoscrive a margine:

Affari Legali.....	Mobilità.....
Bilancio e Programmazione.....	Pianif.ne e gestione del Territorio.....
Bradismo e Protezione Civile.....	Provveditorato ed Economato.....
Direzione Generale.....	Polizia Municipale.....
Fiscaltà Locale.....	Protezione Sociale.....
Gabinetto del Sindaco.....	Risorse Umane.....
Gest.Beni. Patr.li e Ser. Cimit.li.....	Segretario Generale.....
Igiene Urbana e Tutela Ambien.le.....	Servizi Produttivi.....
Infrastrutture.....	Sportello del Cittadino.....
Istr.ne, Cultura, Sport, Tur.mo e Spett.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Matteo Sperandeo

Addi.....

.....